



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
◆◆◆◆

Deliberazione del Commissario Straordinario
n. 45 del 07/12/2016

OGGETTO: Sentenza n. 86/2016 emessa dal Tribunale di Marsala. Pisciotta Francesca c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **sette** del mese di **dicembre** alle ore 12,15 in Castelvetro nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario dott. Francesco MESSINEO, nominato con D.P. n. 532/Gab del 22/03/2016, assistito dal Segretario Generale dott. Livio Elia MAGGIO, adotta la presente deliberazione con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, trasmessa in data 02/12/2016, di seguito integralmente trascritta:

“PREMESSO che con atto di citazione notificato al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore il 12.03.2012, la sig.a **PISCIOTTA FRANCESCA**, nata a omissis il omissis, ha chiesto al Tribunale di Marsala di condannare la Civica Amministrazione al risarcimento dei danni subiti al suo fondo rustico sito in Castelvetro nella contrada omissis in conseguenza dell'acqua proveniente dal confinante fondo di proprietà del Comune, ove nell'anno 2007 è stato realizzato un impianto di stoccaggio e rilancio di acque potabili nella frazione di Triscina (**All.1**);

CHE costituitosi ritualmente in giudizio il Comune ha contestato le richieste attoree nonché il quantum richiesto (**All. 2**);

VISTA la Sentenza n° 86/2016, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 14.04.2016 con la quale il Giudice, dott.ssa Roberta Vaccaro, in parziale accoglimento delle richieste dell'attrice, ha condannato il Comune a pagare alla sig.a PISCIOTTA la somma di € 16.744,55 oltre interessi sino al soddisfo, compenso del CTU del procedimento, spese di CTU del precedente procedimento di ATP n° 631/2010 R.G. Tribunale di Marsala e spese di patrocinio poste a carico dell'ERARIO (**All. 3**);

VISTA la notula a firma dell'avv. Daniela Grimaudo, con allegato prospetto degli interessi e rivalutazione monetaria, nella quale si quantificano le somme dovute come segue (**All. 4**):

SORTE	€	16.744,55
INTERESSI determinati in Sentenza	€	1.184,74
COMPENSO CTU ing. Accardo	€	858,53
COMPENSO CTU ing. Laudicina	€	1.161,05
SPESE LEGALI IMPONIBILI (in favore dell'Erario)	€	2.217,50
SPESE LEGALI NON IMPONIBILI (in favore dell'Erario)	€	103,00
SPESE GENERALI 15% su € 2.217,50 (in favore dell'Erario)	€	332,00
CAP 4% su € 2.550,13 (in favore dell'Erario)	€	102,01
IVA 22% su € 2.652,14 (in favore dell'Erario)	€	583,48
TOTALE	€	23.286,86

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa e, pertanto, è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 e che la stessa può trovare copertura al codice **missione 1 - programma 11 – titolo 1 – microaggregato 110 del redigendo bilancio 2016**;

CHE pertanto è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento della somma di cui sopra, pari ad € 23.286,86 di cui € 19.948,87 in favore della sig.a PISCIOTTA FRANCESCA nata a omissis il omissis ed € 3.337,99 in favore dell'Erario;

CONSIDERATO, inoltre, che nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. **Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera 2/2005 del 23.02.2005**);

CHE la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (cfr. **Corte dei Conti – sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005**);

CHE, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. **Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012**), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 194 (sic, **Cass. Civ. Sez. 1, 16/06/2000, n.8223**);

VISTA la nota a firma dell'avv. Daniela Grimaudo prot. n° 373/leg/G dell'1.06.2016 con la quale si relaziona al Sindaco in merito all'inopportunità di proporre appello avverso la sopradetta Sentenza e l'annotazione positiva del Sindaco (**All. 5**);

VISTO lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente art. 239 c. 1 lett. b) punto 6 1° periodo del TUEL;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n° 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile;

VISTO l'art. 194 comma 1 lettera a) del D.lgs 18.08.2000 n° 267 e il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;

per quanto premesso,

PROPONE

al Commissario Straordinario

1) PRENDERE ATTO della **Sentenza n° 86/2016 Tribunale di Marsala**, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 14.04.2016, con la quale e si condanna il Comune di Castelvetro a pagare alla sig.a PISCIOTTA FRANCESCA, la somma di € 16.744,55 oltre interessi sino al soddisfo, compenso del CTU del procedimento, spese di CTU del precedente procedimento di ATP n° 631/2010 R.G. Tribunale di Marsala e spese legali in favore dell'Erario ;

2) RICONOSCERE, come riconosce, che la somma di € **23.286,86** indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 86/2016 del Tribunale di Marsala è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 da corrispondere quanto ad € **19.948,87 alla Sig.a PISCIOTTA FRANCESCA nata a omissis il omissis e quanto ad € 3.337,99 in favore dell'Erario**;

- 3) **DARE ATTO** che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 23.286,86 cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice **missione 1 - programma 11 – titolo 1 – macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016**, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio, in quanto trattasi di spesa necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;
- 4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale;
- 5) **DARE MANDATO** al Dirigente dell'Ufficio di Staff e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore della sig.a PISCIOTTA FRANCESCA e dell'Erario ;
- 6) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.”

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori;

Ritenuto che la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, trasmessa dal Sindaco è condivisibile e meritevole di approvazione, tenuto conto del fatto che la sentenza di condanna del Comune di Castelvetro al risarcimento del danno risulta passata in giudicato, non essendo stato proposto Appello, su parere del legale del Comune, condiviso dal Sindaco;

Ritenuto che la circostanza sopra indicata rende assolutamente certa ed incontestabile, sia sul piano dell'”an” sia del “quantum debeatur” la esistenza del debito, con la conseguenza che, come esattamente si afferma nella delibera n. 6/2005 della Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli-Venezia Giulia citata nella motivazione della proposta:

“la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario”;

Ritenuto pertanto che il chiesto riconoscimento rappresenta un atto dovuto, al quale è estranea ogni forma di valutazione discrezionale;

DELIBERA

- 1) **PRENDERE ATTO** della Sentenza n° 86/2016 Tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 14.04.2016, con la quale e si condanna il Comune di Castelvetro a pagare alla sig.ra PISCIOTTA FRANCESCA, la somma di € 16.744,55 oltre interessi sino al soddisfo, compenso del CTU del procedimento, spese di CTU del precedente procedimento di ATP n° 631/2010 R.G. Tribunale di Marsala e spese legali in favore dell'Erario.
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di € 23.286,86 indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 86/2016 del Tribunale di Marsala è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 da corrispondere quanto ad € 19.948,87 alla Sig.ra PISCIOTTA FRANCESCA nata a omissis il omissis e quanto ad € 3.337,99 in favore dell'Erario.
- 3) **DARE ATTO** che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 23.286,86 cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice missione 1 - programma 11 – titolo 1 – macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando

atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio, in quanto trattasi di spesa necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente.

- 4) DEFINIRE l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale.
- 5) DARE MANDATO al Dirigente dell'Ufficio di Staff e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore della sig.ra PISCIOTTA FRANCESCA e dell'Erario .
- 6) TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.
- 7) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Lì, 07/12/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

f.to Enrico Caruso

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

Il Commissario Straordinario
f.to dott. Francesco Messineo

Il Segretario Generale
f.to dott. Livio Elia Maggio

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, 07/12/2016</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE <i>f.to dott. Livio Elia Maggio</i></p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>



CITTA' DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO: LEGALE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

OGGETTO: Sentenza n. 86/2016 emessa dal Tribunale di Marsala: Misciotta Francesca c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Quadrimestre ed approvata dal
Commissario Straordinario
il 7 DIC 2016
con deliberazione n° 45

Dichiaro una edicola esecutive ai sensi
dell'art. 12 co. 2° della L.R. 44/91

NO
 SI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CANTIERE E MANUCCI
ADVOCATO
[Signature]
16-06-2016

17-06-2016
IL RESPONSABILE PER STAFF SINDACO
(Consulenza Di Mevio)
[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in
ordine alla regolarità e alla completezza dell'azione
amministrativa esprime parere: *[Signature]*

Data 21-11-2016
IL SINDACO STRAORDINARIO
(Cons. Michele Di Marco)

IL RESPONSABILE DI RAZIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime PARERE E SE NE ATTESTA
LA COPERTURA FINANZIARIA

Data 22-11-16
IL RESPONSABILE PER LA VERIFICA
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
E DESTINAZIONE DELLE RISORSE
(Cons. Andrea Mignola Di Corio)

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA € 25.286,86

ALCA € 4070 IM € 1302
Data, 29 NOV 2016

IL RESPONSABILE
[Signature]

PREMESSO che con atto di citazione notificato al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore il 12.03.2012, la sig.ra **PISCIOTTA FRANCESCA**, nata a [REDACTED] il [REDACTED], ha chiesto al Tribunale di Marsala di condannare la Civica Amministrazione al risarcimento dei danni subiti al suo fondo rustico sito in [REDACTED] della contrada [REDACTED] in conseguenza dell'acqua proveniente dal confinante fondo di proprietà del Comune, ove nell'anno 2007 è stato realizzato un impianto di smaccaggio e bilancio di acque potabili nella frazione di Triscina (All. 1),

CHÉ costituitosi rinviamente in giudizio il Comune ha contestato le richieste attoree nonché il quantum richiesto (All. 2);

VISTA la Sentenza n° 86/2016, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 14/04/2016 con la quale il Giudice, dott.ssa Roberta Vaccaro, in parziale accoglimento delle richieste dell'attrice, ha condannato il Comune a pagare alla sig.ra PISCIOTTA la somma di € 16.744,55 oltre interessi sino al soddisfo, compenso del CTU del procedimento, spese di CTU del precedente procedimento di ATP n° 631/2010 R.G. Tribunale di Marsala e spese di patrocinio poste a carico dell'ERARIO (All. 3);

VISTA la nota a firma dell'avv. Daniela Grimaldo, con allegato prospetto degli interessi e rivalutazione monetaria, nella quale si quantificano le somme dovute come segue (All. 4).

SORTE	€	16.744,55
INTERESSI determinati in Sentenza	€	1.184,74
COMPENSO CTU ing. Accardo	€	858,53
COMPENSO CTU ing. Laudicina	€	1.161,05
SPESE LEGALI IMPONIBILI (in favore dell'Erario)	€	2.217,50
SPESE LEGALI NON IMPONIBILI (in favore dell'Erario)	€	103,00
SPESE GENERALI 15% su € 2.217,50 (in favore dell'Erario)	€	332,00
CAP 4% su € 2.550,13 (in favore dell'Erario)	€	102,01
IVA 22% su € 2.652,14 (in favore dell'Erario)	€	583,48
TOTALE	€	23.286,86

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa e, pertanto, è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgsvo 18.08.2000 n° 267 e che la stessa può trovare copertura al codice missione 1 - programma 11 - titolo 1 - macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016;

CHÉ pertanto è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento della struttura di cui sopra, pari ad € 23.286,86 di cui € 19.948,87 in favore della sig.ra PISCIOTTA FRANCESCA nata a [REDACTED] il [REDACTED] ed € 3.337,99 in favore dell'Erario;

CONSIDERATO, inoltre, che nel caso di sentenza esecutiva, nessuna margine di

apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera 2/2005 del 23.02.2005);

CHE la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contratto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità, al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (cfr. Corte dei Conti – sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

CHE, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adagia meramente alle mutilazioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'inc. cresce pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 194 (sic, Cass. Civ. Sez. I, 16/06/2000, n.8223);

VISTA la nota a firma dell'avv. Daniela Grimaudo prot. n° 373/leg/G dell'1.06.2016 con la quale si relaziona al Sindaco in merito all'opportunità di proporre appello avverso la sopradetta Sentenza e l'annotazione positiva del Sindaco (All. 5);

VISTO lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'allegato parere  dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente art. 239 c. 1 lett. b) punto 6 1° periodo de. TUEL;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 5 del D.L. n° 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile;

VISTO l'art. 163 c. 2 del D.Lgs n° 267/2000;



VISTO l'art. 194 comma 1 lettera a) del D.lgs 18.08.2000 n° 267 e il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;
per quanto processato,

PROPONE

al Commissario Straordinario

1) **PRENDERE ATTO** della Sentenza n° 86/2016 Tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 14.04.2016, con la quale e si concerna il Comune di Castelvetrano a pagare alla sig.a PISCIOTTA FRANCESCA, la somma di € 16.744,55 oltre interessi sino al soddisfo, compenso del C.U. del procedimento, spese di C.T.U. del precedente procedimento di ATP n° 631/2010 R.G. Tribunale di Marsala e spese legali in favore dell'Erario ;

2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di € 23.286,86 indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 86/2016 del Tribunale di Marsala e ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art 194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 da corrispondere quanto ad € 19.948,87 alla Sig.a PISCIOTTA FRANCESCA nata a ~~Castelvetrano~~ il ~~14/04/1955~~ e quanto ad € 3.337,99 in favore dell'Erario;

3) **DARE ATTO** che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 23.286,86, cui può farsi fronte con le disponibilità allenate al codice missione I - programma 11 - titolo I - meruaggregato 110 del redigendo bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 176/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio, in quanto trattasi di spesa necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;

4) **DETERMINARE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale;

5) **DARE MANDATO** al Dirigente dell'Ufficio di Stato e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore della sig.a PISCIOTTA FRANCESCA e dell'Erario ;

6) **DARE ATTO** che la presente prenotazione di impegno rientra nelle fattispecie previste dall'art. 163 c. 2 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 ed è necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;

7) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.


Il Sindaco



1-12-2016

Il Dirigente Ad. INTERIM

Il SEGRETARIO GENERALE
(Doc. L. n. 118/2011 art. 10)





COMUNE DI CASTELVETRO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 30/2016 del 29/11/2016 Prot. 101

AL Segretario Generale
Dr. Livio Elia Maggio
SEDE

PARERE sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario
(con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale).

Proposta di delibera da Settore Affari generali- Ufficio Legale

Oggetto: Sentenza n.86/2016 emessa dal Tribunale di Marsala. Piscioletta Francesca/
Comune di Castelvetro. Prea d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati ;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilità- art. 83 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente
del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e
negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla
sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di
Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopra citati

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole e di prenotare la somma pari ad euro 23.283,86 al Bilancio 2016.

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 6 della legge 27/12/2002 n. 289.



IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Maria Nastasi (Presidenta) _____ assente giustificata _____

Dr. Angela Nastasi (Componente) _____ *Angela Nastasi* _____

Dr. Giacomo Elia (Componente) _____ *Giacomo Elia* _____

- buona parte dell'estensione del terreno del Comune di Castelvetro è occupata da viale in cemento armato, che impediscono al terreno il naturale assorbimento delle acque, così queste ultime vanno a defluire sul terreno limitrofo di proprietà Pisciotta, come si evince dal video - DVD - allegato;
 - detenzione di cose causa l'allagamento continuo del terreno dell'ordinaria attrice e, considerata la natura del terreno, il ristagno di acqua per lunghi periodi.
 - tale situazione, che perdura ormai da oltre quattro anni, ha comportato l'asfissia dell'apparato radicale degli ulivi ivi impiantati e conseguente loro deperimento;
 - nonostante le lettere di messa in mora inviate al Comune di Castelvetro del 06.02.2008 e 25.12.2009 (vedasi documentazione allegata) volte a richiedere di adottare gli accorgimenti del caso, nessun intervento in tal senso veniva posto in essere dal Comune di Castelvetro, che riceveva soltanto la raccomandata del 23.12.09 con propria nota del 25/26.01.2010 negando l'evidenza e sostenendo che nessun segno di ristagno di acqua era stato accertato nel sopralluogo del 07.01.2010, avvenuto, va l'altro, senza alcun contraddittorio con la signora Pisciotta,
 - La signora Pisciotta è stata costretta a proporre ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale di Marsala (proc. n. 631/20,0 RG ATP) avverso urgenza di far verificare prima del giudizio lo stato dei luoghi.
 - Nell'ambito del suindicato procedimento veniva nominato C.T.U. l'ing. G.V. Laudicina che, nella propria consulenza tecnica di ufficio del 12.07.2010, così concludeva: "[...] la morte per asfissia radicale di alcune piante di ulivo sono da imputare all'eccessivo ristagno di acqua su quella parte del terreno[...] è stata interessata dallo scarico delle acque piovane del terreno limitrofo di proprietà del Comune di Castelvetro. L'entità dei danni economici viene stimata in €. 8.187,50 (I.P.)."
 - Successivamente alla definizione del suindicato procedimento, la signora Pisciotta con nota del 15.09.2010 richiedeva al Comune di Castelvetro il pagamento della somma di €. 8.187,50 per i danni stimati come da relazione del CTU nonché €. 1.195,44 per il rimborso in favore della signora Pisciotta delle spese di CTU interamente corrisposte da quest'ultima.
 - La suindicata raccomandata, è stata seguita dalle note del Comune di Castelvetro del 20.09.2010 e del 04.11.2010 in cui l'Ufficio Legale riteneva che "[...] nessuna responsabilità può essere scritta all'A.C."
- La signora Pisciotta provvedeva, così, a rivolgersi ad un organismo di mediazione per tenere la conciliazione.

- A seguito di tale invito il Comune di Castelvetrano inviava nota del 21.09.2011 in cui dichiarava di rendersi disponibile alla procedura di insediamento provvisorio sopralluogo volto a verificare l'eliminazione, a loro dolo, già effettuata delle cause che hanno dato luogo allo sversamento delle acque nel fondo di proprietà della Pisciotta.

In data 25.10.2011, si effettuava il sopralluogo nei terreni de quo ove i tecnici di entrambe le parti accettavano che i fari esistenti sulla recinzione in prossimità della proprietà Pisciotta non erano stati ancora chiusi eccetto uno, come da verbale del 25.10.2011 che si allega.

All'incontro di mediazione avvenuto il 03.11.2011 il procuratore del Comune dichiarava che successivamente al sopralluogo del 25.10.2011 si era provveduto a completare la chiusura dei fari posti nel muro di recinzione confinante con proprietà Pisciotta. In ordine alla richiesta di risarcimento, il Comune, riconoscendo la propria responsabilità, si rendeva disponibile al pagamento in ragione del 50% dei danni quantificati nella relazione dell'ing. Ludicina nell'ambito dell'ATI, oltre a corrispondere sempre in ragione del 50% le somme liquidate a CTU Ludicina e sostenute integralmente dalla signa Pisciotta.

Tuttavia la signa Pisciotta rifiutava detta proposta, ritenendo che l'intervento realizzato dal Comune di Castelvetrano in ordine alla chiusura dei fari, meglio sopra indicato, non fosse esaustivo in quanto non risolutivo delle problematiche dalla stessa lamentate, poiché la chiusura dei fari non era da sola sufficiente ad eliminare radicalmente le cause dello scolo delle acque piovane che hanno generato e continueranno a generare a causa del ristagno idrico nel terreno proprietà Pisciotta. L'asfalcatura radicale delle piante di ulivo poste sul medesimo fondo.

Analoghe considerazioni la signa Pisciotta spiegava in ordine alla proposta di risarcimento, essendo ben lontana dalla richiesta iniziale e da quella accettata dal CTU in sede di ATI.

La mediazione, conseguentemente aveva esito negativo, come da verbale che si allega e la signa Pisciotta, persistendo tale grave stato di disagio nella propria proprietà si vede costretta a incare il passante giudizio nei confronti del Comune di Castelvetrano volta ad ottenere la quaciana della P.A. all'esecuzione delle opere idonee e necessarie per risolvere definitivamente le problematiche lamentate dall'attuale sversamento delle acque nel fondo di proprietà della Pisciotta, nonché il risarcimento dei danni subiti, dovendo la stessa salvaguardare le piante secolari di ulivo ivi piantate, essendo quest'ultime sensibili a periodi prolungati di ristagno d'acqua con il conseguente indebolimento della pianta nonché della perdita della loro capacità produttiva (come si

evitò data documentazione allegata alla CTU nell'ambito dell'ATP-in particolare
vec. "stress da asfissia ossidante") e, conseguente, moria delle stesche con gravi danni
all'attività produttiva della sig.ra Pisciotta

Ed inoltre, nel caso di specie è rimasto accertato - nell'ambito del procedimento di
accertamento tecnico preventivo - che la regolamentazione dello scolo delle acque
meteoriche da parte dei comuni di Castelvetrano non è conforme al disposto di cui
all'articolo 913 c.c.

Sul punto ci si riporta integralmente a quanto si legge a pag. 3 C.T.U., ing. I. Giudice,
ove attualmente si afferma "appare evidente che lo scarico delle acque piovane
raccolte nel terreno del Comune di Castelvetrano avvenga nel terreno della sig.ra
Pisciotta [...] poiché buona parte dell'estensione del terreno è occupata dalle vasche
di cemento armato, viene ineno l'assorbimento del terreno e l'acqua scivola sul
terreno limitrofo di proprietà della sig.ra Pisciotta"

È stato così appurato che tale situazione ha costituito un evidente aggravamento dello
scolo originario, poiché mentre prima tutto il terreno, oggi di proprietà del Comune di
Castelvetrano, assorbiva l'acqua piovana, sicché sul fondo della Pisciotta si riversava
solo quella in eccesso, attualmente, dopo che il Comune ha provveduto alla
costruzione dell'impianto di stoccaggio e rilascio di acque potabili a servizio della
frazione di Triscina con l'installazione di vasche in cemento armato, le acque
meteoriche non vengono più assorbite naturalmente dal terreno e scaricano per intero
sul fondo dell'odierna attrice.

Il Cea infine ha accertato che "le vasche sono dotate di un sistema di protezione che
in caso di superamento della capacità massima riversa l'acqua in esubero in un
pozzetto di accumulo e da lì [...] viene dispersa nel terreno adistante" per cui "è
possibile che le operazioni sulle vasche contribuiscano a peggiorare la precedente
situazione".

Dello stato di fatto senza dubbio peggiora le condizioni del terreno di proprietà
Pisciotte in quanto le acque che si riversano nel terreno adistante vanno a deficitare
sul terreno dell'odierna attrice considerata in naturale pendenza del terreno.

(vedere relazione sui luoghi dell'Avv. J. Petruzzo del 02.10.2013).

A questo punto è doveroso precisare che le acque che fuoriescono dal suddetto
pozzetto di accumulo sono soltanto nel momento di natura possibile, così come si
evince dalla relazione di analisi allegata, e pertanto nella proprietà Pisciotta
affluiscono non solo acque meteoriche ma anche le acque potabili in esubero che
fuoriescono da pozzetto di accumulo sopra indicato, aggravando ancor di più lo
scolo originario delle acque.

La modifica dello scolo delle acque è sicuramente - così come afferma il Ctu (pag. 4) - la causa dei danni lamentati dall'attrice, ovvero la morte per asfissia radicale di alcune piante di ulivo dovute all'eccessivo ristagno d'acqua su quella parte del terreno interessata dallo scarico delle acque piovane del terreno limitrofo di proprietà del Comune di Castelvetrano. Il fatto [...] è stato aggravato dalla venuta meno dell'effetto drenante del terreno di proprietà del Comune di Castelvetrano, poiché quest'interamente occupata da vasche in cemento armato".

Ed in fatto, le alterazioni operate dal Comune di Castelvetrano (vasche in cemento armato e lo sversamento dell'acqua in esubero dal pozzetto di accumulo) hanno reso apprezzabilmente più gravosa la condizione del fondo della signora Pisciotta, e ciò è emerso dalla stessa relazione del C.t.u., il quale ha evidenziato addirittura l'esistenza di danni.

Per tanto legittima e fondata, in fatto e in diritto, si configura la richiesta di parte attive volta ad ottenere la condanna della P.A. all'esecuzione delle opere idrauliche e necessarie per risolvere definitivamente le problematiche lamentate dalla stessa (sversamento delle acque nel fondo di proprietà della Pisciotta) e accertate nell'ambito dell'Atp, nonché il risarcimento dei danni subiti, nella misura quantificata dal C.T.U. (art. 18750), a cui deve aggiungersi altresì il danno patrimoniale derivato dall'interdizione deprezzamento del terreno (C. 1.418,75- come da relazione C.T.P. geom. Leggio in atti).

Per tanto,

VOGLIA IL TRIBUNALE

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa

Dichiarare e ritenere che i danni patiti dai signori Pisciotta nel fondo rustico sito nel Comune di ~~Castelvetrano~~ contrada agro ~~Castelvetrano~~ individuato in catasto al foglio di mappa ~~123~~ particelle ~~1234~~ coltivato per l'intero ad uliveto da mensa in coltura specializzata sono riconducibili all'eccessivo ristagno d'acqua, aggravato dalla venuta meno dell'effetto drenante del terreno di proprietà del Comune di Castelvetrano, interamente occupato da vasche in cemento armato di proprietà della P.A., così come accertati nell'ambito del procedimento di Atp nonché da un sistema di protezione di cui sono dotate le vasche che in caso di superamento della capacità massima riversa l'acqua in esubero in un pozzetto di accumulo che dal terreno di proprietà del Comune di Castelvetrano viene disperso nel terreno antistante che va a definire sul terreno di proprietà Pisciotta, vista la naturale pendenza del terreno.

Dichiarare e ritenere che il Comune di Castelvetrano, in persona del sindaco pro tempore, è tenuto ad effettuare lavori di contenimento delle acque piovane per evitare

che le stesse vadano a defluire nel fondo limito di proprietà Pisciotta nonché ad eliminare il pozzetto di scemano che sversa l'acqua dal terreno di proprietà del Comune di Castelvetrano nel terreno antistante che va a defluire sul terreno di proprietà Pisciotta vista la naturale pendenza dei terreni.

Conseguentemente, condannare il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno in favore della signora Pisciotta e quantificato in € 187,50, come stimato dal CTU Ing. Laudicina in sede di ATP, a cui vanno aggiunte le somme di cui alla perdita per mancata produzione di olive da mensa prodotte dal Luglio 2010 ad oggi, in quanto la CTU nel procedimento di ATP ha calcolato la perdita sino al Giugno 2010, oltre interessi legali sulla somma rivalutata della data dell'evento dannoso sino al soddisfo.

Condannare, altresì, il Comune di Castelvetrano, nella persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere alla signora Pisciotta la somma di € 1.100,00 oltre IVA, somma liquidata dal Giudice al CTU in sede di ATP e posta provvisoriamente a carico dell'odierna attore e corrisposta al CTU interamente da quest'ultima.

Condannare, infine, il Comune di Castelvetrano, nella persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere alla signora Pisciotta la somma di € 11.418,75 a titolo di danno patrimoniale dalla stessa patito per il deprezzamento dell'intero terreno a seguito dello sversamento delle acque nel fondo di proprietà delle stesse, o quella maggiore e minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a mezzo di CTU nominando.

che calcoli anche la perdita per mancata produzione di olive da mensa prodotte dal Luglio 2010 ad oggi, in quanto la CTU nel procedimento di ATP ha calcolato la perdita sino al Giugno 2010.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Con espresse e formale riserva di ogni diritto, azione ed eccezione, di produrre documenti, di dedurre altre circostanze e testi, di modificare e ampliare le argomentazioni e conclusioni.

Si producono i seguenti documenti:

1. Ammissione a gratuito patrocinio a spese dello Stato n.720 del 24.05.2011;
2. Relazione CTU Ing. Vito Laudicina del 12.07.2010 (ATP n.611/10) con DVD;
3. Decreto liquidazione CTU;
4. Perizia Giurata del 20.05.2011;
5. Verbale di sopralluogo del 25.10.2011;
6. Verbale negativo di conciliazione del 03.11.2011;
- 6 bis. Nota signora Pisciotta del 06.05.2009;
7. Acc. A.R. del 22.12.2009 ric. il 24.12.2009;
8. Nota del Comune di Castelvetrano del 18.01.2010;

- 9. nota del Comune di Castelvetrano del 25.01.2010;
- 10. nota Avv. Ingraldo del 13.09.2010;
- 11. nota del Comune di Castelvetrano del 20.09.2010;
- 12. nota del Comune di Castelvetrano del 04.11.2010;
- 13. nota del Comune di Castelvetrano del 21.09.2011;
- 14. nota del Comune di Castelvetrano del 19.10.2011;
- 15. n.2 fax dell'Avv. Ingraldo del 20.10.2011;
- 16. fax dell'Avv. Ingraldo del 21.10.2011;
- 17. nota del Comune di Castelvetrano del 21.10.2011;
- 18. n.11 rilievi fotografici;
- 19. atto di compravendita del 06.11.2006 in Nota: Baracco.
- 20. relazione sui luoghi dell'Arch. Ferrazzo del 02.10.2013)
- 21. relazione di analisi n. 2013 del Dott. Barbera

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 D.P.R. n.115/02 si dichiara che il valore della presente controversia è di € 25.000,00 non è dovuto il pagamento del contributo unificato in quanto la signora Pisciotta Francesca è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Mazara del Vallo, lì 04.10.2013

Avv. Raffaella Ingraldo

Raffaella Ingraldo

Avv. Pisciotta Francesca
Avv. Ingraldo Raffaella

CITTA' DI CASTELVETRANO
 AVV. DANIELA CRISTALDO
 C.E. 0102158350610
 P.zza Libertà 17-05-71023 CASTELVETRANO (FG)
 Tel. 0824 909257 - fax 0824 904244

Prodotto in Tribunale di Marsala
 31 GEN 2014
 Tribunale di Marsala

SCAMBIO 2

TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA

Comparsa di costituzione risposta

COMUNE DI CASTELVETRANO, (C.F. 8106120814) in persona del Sindaco pro tempore Avv. Felice Junio Errante, domiciliato per la carica presso la casa comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cristaldo (C.F. [redacted] FAX n° 0934 904244, P.E.C. d.cristaldo@pec.comune.castelvetro.it), giusta deliberazione G.M. n° 77 del 24.01.2014 e mandato a comparire della presenze - convenuto -

CONTRO

PISCIOTTA FRANCESCA, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Ingraldo - affidatario -

Alquanto impugnativamente tutte quanto dolente ed eccipio nell'atto introduttivo del presente giudizio, contestando la documentazione ora posta a sostegno della domanda, per il competente Comune di Castelvetro si spiegano le seguenti eccezioni e difese.

IN FATTO

- F -

Con atto di citazione notificato il 21.10.2013 la sign. PISCIOTTA Francesca chiede di essere risarcita dei danni subiti nel suo fondo, sito in Castelvetro consistente in catasto al foglio di mappa n° [redacted] particelle no. [redacted] a causa dell'acqua proveniente dai tubi di drenaggio che favoriscono il deflusso delle acque piovane dalla confinante proprietà comunale a quella della ricorrente. Sostiene che l'acqua proveniente dai detti tubi è piovuta dal 2007, anno in cui fu realizzata dal Comune un impianto di stoccaggio e rilancio delle acque

Nella qualità di Sindaco legale rappresentante pro tempore, del Comune di Castelvetro, DELPINO è rappresentato e difeso in un'occasione concordata ed in ogni altro caso e modo dall'avv. Daniela Cristaldo a cui conferisce ogni facoltà di legge, ed compresa quella di transige, quietanza, rinuncia agli atti, accettare transige, leggere, conciliare, proporre transige, impugnare, appellare e chiamare in causa in caso di annullamento di qualsiasi provvedimento in fatto di sanzione agli atti relativi alla vita civile, dell'Urbanistica, in tutti della legge sulla privacy (art. 17) di avere come visione dell'informazione per il periodo del 15 del 1992/2002 e di aver, autorizzando il trattamento dei dati personali e costruire i dati e fini della difesa. L'avv. Daniela Cristaldo

CITTA' DI CASTELVETRANO
 Il Sindaco
 Avv. Felice Junio Errante
 Verso il notaio
 Avv. Daniela Cristaldo
 CITTA' DI CASTELVETRANO
 UFFICIO LEGALE

COPIA

possibili a servizio della frazione di Cascina, allaga il suo fondo e ha pertanto provocato l'astisia dell'epurato radice degli alberi di ulivo nei impianti e il conseguente loro indebolimento.

- II -

A seguito della diffida pervenuta al prot. gen del Comune al n° 55043 del 24.12.2009, l'A.C. si attivava per verificare la lamentata situazione e dare incarico all'ing. Antonio Pizzoni, già direttore dei lavori di "realizzazione di un verbatoio idrico e condotta di alimentazione presso Brecciana", di effettuare un'ispezione sui luoghi volta a verificare quanto lamentato. Effettuato sopralluogo in data 19.03.2009, il professionista, con nota pervenuta al prot. gen. al n° 12398 del 20.03.2009, comunicava di non avere riscontrato traccia alcuna di inondazioni o allagamenti. Ricevetteva, inoltre, n° 4 riproduzioni fotografiche dallo stesso effettuate, nelle quali si evidenzia il perfetto stato del terreno in questione.

- III -

Con atto notificato al Comune di Castelvetrano il 22.04.2010 a Sign. Piscorra proponeva al Tribunale di Mazara Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ai sensi dell'art. 896 comma 1 c.p.c., unitamente al Decreto di nomina del C.T.C. nella persona dell'ing. Giovanni Pizzoni. Costituitosi con atto del 4.05.2010 dopo aver in indirizzo il Comune produceva relazione del Dirigente del Settore Ufficio Tecnico comunale e del Direttore dei lavori di realizzazione del manufatto di cui sopra unitamente a fotografie scattate sui luoghi che evidenziavano l'esattezza di

di mediazione civile dinanzi alla Camera di Conciliazione - sede secondaria
di Mezzara del Vallo per il 21.10.2011

Dopo avere effettuato un sopralluogo congiunto nel sito oggetto del
contenzioso (e mediazione) svolta dinanzi all'organismo di cui sopra, con
esito negativo.

IN DIRITTO

- VI -

Va innanzitutto detto che l'opera realizzata dal Comune non viola l'art. 908
c.c. in quanto le acque piovane provenienti da tetti e costruzioni di altro tipo
sciolano nel suo terreno e non in quello dei fondi confinanti.

Così come già evidenziato in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, il
terreno in proprietà Piscinotta risulta naturalmente sottoposto a questo di
proprietà comunale.

Ciò risulta anche dalla sentenza del C.T.A. Ing. Gian Vito Landolina (vedi
pag. 3 righe 15 e pag. 4 righe 25 e 26) incassata dal Giudice.

La quota inferiore del fondo Piscinotta determina la soggezione di questo a
ricevere la scola delle acque provenienti dal fondo posto a quota superiore,
così come previsto dall'art. 903 comma 1 c.c.

Vero è che la stessa norma prevede il "divieto per i proprietari di entrambi i
fondi di alterare lo stato dei luoghi che abbia come effetto di rendere più
gravosa ovvero oscurare il naturale deflusso delle acque" (C.c. art. 903
II, L. 06.06.2001 n° 130/97), ma è pur vero che la stessa norma non vieta tutte le
possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma

soltanto quelle che alterano apprezzabilmente tale deflusso (Cassa, Cir. sez. II, 12.09.2007 n° 13391).

Nel caso che ci occupa la costruzione delle vasche di accumulo delle acque non ha modificato in modo sostanziale la situazione del luogo, quanto al regime delle acque.

In fatti:

- il livello dei fondi confinanti (Fisc. ora e Comune) è rimasto inalterato;
- la costruzione delle vasche e dei locali di servizio hanno interessato soltanto una parte del terreno di proprietà comunale;
- la parte rimanente del fondo in proprietà del Comune è priva di copertura e di pavimentazione alcuna e ne è ~~stata rimasta inalterata la permeabilità~~. Ciò si evince in maniera chiara e incontrovertibile da le foto effettuate dall'ing. Gian Vito Landolina e allegate alla perizia tecnica d'Ufficio dello stesso effettuato;

I fori già esistenti nel muro di cinta che delimita in due proprietà, seppure determinavano lo scolo delle acque dal fondo superiore a quello inferiore non facevano altro che consentire il naturale deflusso delle acque piovane esattamente come avveniva prima della costruzione del manufatto.

Ciò perché, si ripete, il fondo atteso è naturalmente sottoposto a quello di proprietà comunale ed è quindi destinato a ricevere le acque che vi si riversano naturalmente.

- VI -

Sia in sede di Accertamento Tecnico Preventivo che nel corso della

superiore, né evidenza se la parte assettivamente interessata dagli allagamenti si trova sottoposta rispetto al resto del fondo attore.

Nemmeno analizza la conformazione dell'intera zona di fondo che possono ricavarsi elementi utili alla determinazione di eventuali responsabilità.

Intra, le foto allegate alla perizia evidenziano che il primo filare di edifici, ovvero il più vicino al confine, che avrebbe dovuto maggiormente subire le conseguenze dei pretesi allagamenti, risulta in ottime condizioni e per nulla interessato da fenomeni di "cassina radicale".

Di contro, va evidenziato che le foto e denunce nel fascicolo di parte del Comune nel procedimento ai A.T.P. redatto in sede di ricognizione dei luoghi da parte del Dirigente dell'ing. Antonio Palmieri in sede di un primo sopralluogo effettuato il 19.03.2009 e di un secondo effettuato il 7.01.2010, quindi entrambi nei periodi più piovosi dell'anno, non mostrano traccia alcuna di allagamento o ristagno di acque e neppure la presenza di sottile fango.

Anche l'entità dei danni stimati dal C.T.U. appare eccessiva e non supportata da idonea documentazione.

- IX -

Non utile si ritenga che nessuna responsabilità possa essere attribuita all'A.C. per i danni pretesi da parte attrice, si evidenzia come essa abbia comunque provveduto ad eliminare i fanghi praticati nel muro di recinzione.

Ciò comporta che l'attrice non ha più alcuno interesse nella presente azione e le sue domande va pertanto rigettate.

Ciò premesso e ritenuto,

VOGLIA IL GIUDICE

Releceis adversis, solvis iuribus,

- ritenere e dichiarare che l'opera realizzata dal Comune non attecchisce in alcun modo il naturale corso delle acque e non viola l'art. 913 c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
- ritenere e dichiarare l'insistenza del nesso eziologico tra i pretesi danni e l'opera realizzata dal Comune e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
- ritenere e dichiarare eccessivi, sproporzionati e non provati i danni richiesti;
- vitare le spese e salvo ogni altro diritto.

Produzione come da indice al fascicolo.

Castelvetroco, 31.01.2013

Avv. Daniele



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
"AVV. MANTO INGRALDO"
Avv. Raffaella Ingraldo - C.F. N. 888671771-48011
Avv. Clelia Ingraldo - C.F. N. 888671771-48011
Avv. Carla Rizzo - C.F. N. 888671771-48011
Via F. Maccagnone, 12 - 91026 Marsala (CL)
Tel. 0923 948711 Fax 0923 944019
e-mail: r.ingr@studiorizzo.it
P.IVA. 07337710814

Sentenza n. 86/2016 pubbl. il 29/01/2016

RG n. 2358/2013

Repart. n. 153/2016 del 29/01/2016

Registrato il 02/02/2016 n. 231/2016 importo 567,00



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del giudice designato, dott.ssa Roberta Vaccaro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2358 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, trattata in decisione il 27/10/2015 (allo spuntare dei termini ex art. 190 c.p.c.) e vertente

TRA

FRANCESCA PISCIOTTA (C.F. N. 888671771-48011), elettivamente domiciliata in MAZARA DEL VALLO, VIA F. MACCAGNONE N. 12, presso lo studio legale associato "Avv. Mantio Ingraldo", rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELLA INGRALDO, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala dell'11/09/2013;

ATTRICE

E

COMUNE DI CASTELVETRANO (00296489817), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA GRIMALDO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e delibera della G.M. n. 27 del 24/01/2014, ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale.

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.

CONCLUSIONI: "Le parti precisano le conclusioni ripartendosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e chiedono assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c." (cfr. verbale d'udienza del 7/07/2015).

105/2016

14/04/2016



Prot. G. Uff. Rep. G. n. 278 del 24-04-16

Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Francesca Pisciotta, premettendo di essere proprietaria del fondo rustico sito nel Comune di Castelvetrano contrada agro [redacted] (individuato in catasto al foglio di mappa [redacted] particelle [redacted]), coltivato per l'intero ad uliveto da mensa in coltura specializzata, confinante con un fondo di proprietà del Comune di Castelvetrano, conveniva in giudizio quest'ultimo al fine di ottenere, da un lato la tutela ripristinatoria di cui all'art. 913 c.c., dall'altro lato il risarcimento dei danni patrimoniali cagionati al fondo di sua proprietà ed alle colture ivi esistenti, a causa dell'eccessivo ristagno delle acque meteoriche riconducibile alla realizzazione nel 2007 dell'impianto di stoccaggio e rilancio di acque potabili (a favore della frazione di Triscina) sul fondo sovrastante del Comune.

In dettaglio, l'attrice, richiamate le risultanze dell'accertamento peritale già espletato incaricando l'interstate Tribunale nel procedimento per a.t.p. RG 631/2010, concludeva, chiedendo di:

- *Dichiarare e ritenere che i danni patiti dalla sig.ra Pisciotta nel fondo rustico sito nel Comune di Castelvetrano contrada agro [redacted] individuato in catasto al foglio di mappa [redacted] particelle [redacted], coltivato per l'intero ad uliveto da mensa in coltura specializzata sono riconducibili all'eccessivo ristagno d'acqua, aggravato dalla venuta meno dell'effetto drenante del terreno di proprietà del Comune di Castelvetrano, interamente occupato da vasche in cemento armato di proprietà della P.A., così come accertati nell'ambito del procedimento di ATP nonché da un sistema di protezione di cui sono dotate le vasche che in caso di superamento della capienza massima riversa l'acqua in esubero in un pozzetto di accumulo che dal terreno di proprietà del Comune di Castelvetrano viene dispersa nel terreno adistante che va a defluire sul terreno di proprietà Pisciotta vista la naturale pendenza dei terreni;*

- *dichiarare e ritenere che il Comune di Castelvetrano, in persona del sindaco pro tempore, è tenuto ad effettuare lavori di contenimento delle acque piovane per evitare che le stesse vadano a defluire nel fondo limitrofo di proprietà Pisciotta nonché ad eliminare il pozzetto di accumulo che riversa l'acqua dal terreno di proprietà del Comune di Castelvetrano nel terreno adistante che va a defluire sul terreno di proprietà Pisciotta vista la naturale pendenza dei terreni;*

- *conseguentemente, condannare il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni in favore della sig.ra Pisciotta e quantificati € 8.187,50, come stimato dai CTU Ing. Laudicina in sede di ATP, a cui vanno aggiunte le somme di cui alla perita per mancata produzione di olive da mensa prodotte dal Luglio 2010 ad oggi, in quanto la CTU nel procedimento di ATP ha calcolato la perdita sino al Giugno 2010, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo;*

- condannare, altresì, il Comune di Castelvetro, nella persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere alla sig.ra Pisciotta la somma di € 1.100,00 oltre IVA, somma liquidata dal Giudice di CTU in sede di ATP e posta provvisoriamente a carico dell'odierna attrice e corrisposta al CTU inorotante in quest'ultima;

- condannare, infine, il Comune di Castelvetro, nella persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere alla sig.ra Pisciotta la somma di € 11.418,73 a titolo di danno patrimoniale dalla stessa patita per il deprezzamento dell'intero terreno a seguito dello sversamento delle acque nel fondo di proprietà della stessa o quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a mezzo di nomnando (...)", con vittoria di spese di lite.

Si costituiva l'amministrazione convenuta, contestando integralmente la cta redatta in sede di ATP e la ricostruzione della stata dei luoghi allegata dall'attrice nonché il *quantum* dei danni subiti.

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 913 c.c. (tenuto conto della naturale inclinazione dei fondi e scolo delle acque) e per carenza di nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attrice e le opere realizzate dal Comune sul proprio fondo (avendo al più imputabile la causa dei danni lamentati dall'attrice a fattori naturali, quali fenomeni di risalita radicale delle piante); in subordine "ritenere accessivi, sproporzionati e non provati i danni chiesti", con vittoria di spese di lite.

Quindi la causa, istruita documentalmente e a mezzo ctu, all'udienza del 7.07.2015, rigettata la richiesta del Comune di rinvio per la precisazione delle conclusioni, veniva mantenuta in decisione sulle conclusioni delle parti (in epigrafe trascritte) e con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

DIRITTO

La domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti in cui, all'esito dell'istruttoria espletata, ne è stato accertato il fondamento.

1-Sull'on dobeatore e sulla fattispecie petitoria in esame.

La fattispecie in esame va sussunta nell'ambito applicativo della norma di cui all'art. 913 c.c. in tema di scolo (naturale) delle acque, la quale pone a carico dei proprietari, sia del fondo superiore che del fondo inferiore, un obbligo di non fare, vietando ad essi ogni alterazione che abbia per effetto quello di rendere più gravoso (per quantità e/o qualità) ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle.

Conseguentemente, il proprietario (o il titolare di altri diritti) del fondo inferiore è legittimato ad agire per il ripristino dello stato naturale dei luoghi e/o per l'esecuzione delle opere che neutralizzino l'aggravamento, nonché per il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., che siano conseguenza immediata e diretta della modifica vietata, secondo un criterio regolarità causale (art. 1223 c.c.).



Sentenza n. 86/2016 pubbl. il 29/

RG n. 23/

Repert. n. 163/2016 del 29/

Registrato il: 02/02/2016 n. 231/2016 importo

La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 913 c.c., come precisato dalla Suprema Corte, *non* è solo eccezionalmente, in relazione ad opere di sistemazione o trasformazione agraria, la possibilità di modificare il deflusso delle acque previa corresponsione di una mera indennità al proprietario del fondo finitimo (derogando all'ipotesi generale che obbliga l'autore delle modifiche alla riduzione in pristino o alla esecuzione di opere eliminative), ma non presuppone che, ogni qualvolta dette opere debbano essere compiute, la modificazione dello scolo possa venir realizzata senza alcun limite, poiché l'interesse del fondo superiore a potenziare la propria produttività è conciliato con il contrapposto interesse del fondo inferiore a non veder ridotto la propria con la conseguenza che, ove la modifica dello scolo abbia provocato un assoggettamento ben più gravoso del fondo inferiore, rispetto a quello preesistente (dovuto all'originario dislivello tra i fondi e a natura del deflusso delle acque), le modifiche (quantunque necessarie per lavori di sistemazione trasformazione agraria) assumono indubitabili connotati di illiceità (ponendosi contro il generale divieto dell'art. 913 c.c. di rendere più gravoso lo scolo) e non consentono all'autore la semplice corresponsione dell'indennizzo, obbligandolo, per converso a restituire l'acqua al suo naturale deflusso mediante l'esecuzione di opere che neutralizzino l'aggravamento ripristinando nell'originaria quantità ed intensità lo scolo naturale" (Cassazione civile, sez. II, 26/04/2000, n. 5333). Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, nel merito si osserva quanto segue.

E', in primo luogo, incontestata (oltre che documentata; cfr. all. 19 al fascicolo di parte attive, riscontrata dagli accertamenti peritali) la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, l'attrice quale proprietaria del fondo sito nel Comune di Castelvetrano, censito al NCT foglio n. ~~10~~ ~~10~~ ~~10~~ (giusto atto pubblico di compravendita del 6.11.2006 registrato l'8.11.2006), l'amministrazione convenuta quale proprietaria del fondo confinante, censito al NCT al foglio ~~10~~ mappa ~~10~~ particella ~~10~~, ove insiste un impianto per l'accumulo di acque destinate alla fornitura idrica della località balneare di Triscina Solimante.

Partimenti incontestata, oltre che accertata dal cur (in sede di atp e nell'odierno giudizio), è l'ipendenza tra i due fondi in esame, sì da poter qualificare il fondo dell'attrice come fondo "inferiore" rispetto a quello dell'amministrazione comunale ("superiore").

Ciò posto, ai fini della risoluzione della controversia in esame, occorre muovere dalle risultanze della cui depositata il 10.04.2015 o successiva integrazione del 26.06.2015, cui questo Giudice intende aderire, siccome inammissibili da censire (salvo per quanto concerne la quantificazione di danni; cfr. *infra*), congruente e supportate da puntuali dati obiettivi e da una attenta ricognizione dello stato dei luoghi e della relazione peritale chiesta in sede di atp (da atti ausiliario).

Segnatamente, il ctu nominato ing. Accardo, con relazione depositata il 10.04.2015 ha, in primo luogo, accertato che: "sul terreno limitrofo" a quello dell'attrice, di proprietà dell'amministrazione convenuta, "anch'esso sito in agro del Comune di ~~Castelvetrano~~ ed individuato al C.T. al foglio di mappa ~~100~~ particella ~~100~~ ... esiste un impianto per l'accumulo di acque destinate alla fornitura idrica della località palmeto di Triscina Selimunte. L'impianto di raccolta delle acque del Comune di Castelvetrano occupa quasi tutta la totalità della superficie della particella ~~100~~ ed è delimitata da una recinzione in cemento armato con accesso da un cancello principale; il terreno di proprietà della sig.ra Pisciotta si trova ad una quota inferiore rispetto all'impianto ... dove sono state edificate le vasche di accumulo dell'acqua", come meglio rappresentato nel piano quotato allegato alla ctu.

Il ctu ha poi constatato che "nella parte di recinzione che delimita la proprietà del Comune di Castelvetrano con quelle della sig.ra Pisciotta, i fori che consentono la fuoriuscita dell'acqua piovana, citati nella ctu redatta dall'ing. Aquilino in fase di Atp, sono stati opportunamente chiusi" e, tuttavia, "a seguito dell'accesso sul terreno della sig.ra Pisciotta, coltivato ad uliveto si è constatato la sofferenza vegetativa di n. 33 piante di ulivo allocate nel tratto di terreno limitrofo all'impianto del Comune, ben n.8 in più rispetto a quanto accertato nella precedente CtU in fase di Atp".

Sulla base di tali premesse, il ctu ha quindi evidenziato che:

- "la realizzazione delle vasche di accumulo di acqua ha modificato lo stato dei luoghi in modo irreversibile, eliminando la capacità di assorbimento del terreno;

- invero, la chiusura dei fori nella recinzione posta al confine tra i fondi interessati, non migliora la capacità di assorbimento del terreno, ma limita solamente il deflusso diretto delle acque meteoriche dal terreno sovrastante a quello sottostante;

- ed infatti, il numero delle piante malate che insistono sul terreno della Pisciotta, nonostante la chiusura dei fori è aumentato, ad oggi n.33 anziché le 25 rilevate in sede di Atp, segno quest'ultimo, naturale ed evidente dell'incapacità del terreno di permeare l'acqua meteorica".

Ciò posto, il ctu ha così concluso: "la corsa dei danni lamentati dalla sig.ra Pisciotta, la sofferenza vegetativa di alcune piante di ulivo per asfissia radicale, è dovuta all'eccessivo ristagno d'acqua meteorica proveniente per quota parte dal fondo sovrastante di proprietà del Comune di Castelvetrano, su cui sono state edificate delle vasche di accumulo di acqua, senza un opportuno sistema di drenaggio delle acque meteoriche".

In altri termini, il ctu ha accertato (in linea con il precedente ctu nominato in sede di ATP) la sussistenza di un 'evidente' nesso di causalità tra le opere effettuate sul fondo del Comune o



L'aggravio di scote delle acque cagionato al fondo (inferiore) dell'attrice, desumibile in modo inequivoco:

- dalla tipologia delle opere effettuate, con particolare riguardo alle vasche in cemento armato estese per buona parte del terreno, tali da eliminare la capacità di naturale assorbimento del terreno, ed al sistema di protezione di cui sono dotate le vasche (*"che in caso di superamento della capacità massima riversa l'acqua in esubero in un pozzetto di accumulo e da lì tramite pompe idrauliche viene dispersa nel terreno antistante l'ingresso della proprietà comune"* c.c. va verosimilmente a defluire sul terreno sottostante di proprietà della Pisciotta; cfr. *finditus* pag 4 della ctu redatta in sede di atp; rappresentazioni fotografiche ed elaborati grafici allegati al n.21);

- nonché dalla circostanza che le piante di ulivo danneggiate *"sono per buona parte, quelle limitrofe alla proprietà del comune di Castelvetrano, quindi non limitrofe"* ad altri fondi (cfr. *finditus* pag. 3 e foto allegate alla ctu in sede di atp); *"inoltre se il danno fosse dovuto alla naturale pendenza del terreno del vicino si sarebbe presentato prima (dell'edificazione delle opere in esame) e non avrebbe permesso la coltivazione per molti anni di un uliveto nel fondo di proprietà della signora Pisciotta"*.

Privi di pregio appaiono, sul punto, i generici rilievi critici avanzati dal Comune, peraltro non reiterati all'udienza di precisazione delle conclusioni (nella quale nessun rilievo è stato messo alla relazione peritale integrativa) e in ogni caso non supportati da alcun dato o riscontro obiettivo.

Alla stregua delle superiori osservazioni, dunque, la domanda avanzata dall'attrice merita accoglimento, *in parte qua*, ritenendosi provati gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 913 c.c.:

1) posizione e pendenza dei due fondi (cfr. dati altimetrici indicati nel piano quotato allegato alla ctu);

2) violazione dell'obbligo di non fare (*"non immutare il naturale deflusso delle acque"*) da parte dell'amministrazione convenuta nel 2007, con la realizzazione delle opere sopra indicate;

3) aggravio delle scote delle acque dal fondo "superiore" del Comune convenuto al fondo "inferiore" dell'attrice in data successiva alla realizzazione delle predette opere, come desumibile dai danni (via via crescenti) alle piante di ulivo ubicate in prossimità del confine tra i due fondi, accertati in sede di ATP nel 2010 e poi nell'odierno giudizio;

4) nesso di causalità tra detto aggravio e le opere umane sopra descritte.

¹ In dettaglio il ctu nominato in sede di ATP precisa che *"nei terreni della signora Pisciotta insistono piante di ulivo per tutto l'estensione del terreno, ma si è riscontrato un diverso stato di salute delle suddette piante tra quelle poste in vicinanza del terreno di proprietà del Comune di Castelvetrano, le prime sei file per un cinquanta metri circa dal muro di confine (foto 9, 10 e 12) e le rimanenti (foto 11). Le piante in prossimità del muro di cinta mostrano una diminuzione dell'attività vegetativa con l'interruzione della crescita dei germogli (foto 15/17).*

Sentenza n. 86/2016 pubbl. il 29/01/2016

RG n. 2358/2013

Repert. n. 163/2016 del 29/01/2016

Registrato il: 02/02/2016 n. 231/2016 importo 567,00

2- Sulla tutela ripristinatoria ex art. 2943 c.c.

Corollario di quanto sopra, è l'accoglimento, in primo luogo, della domanda avanzata dall'attrice di condanna dell'amministrazione comunale all'esecuzione delle opere necessarie a rinuocere la causa dell'aggravamento dello scolo delle acque dal fondo del Comune al fondo sottostante dell'attrice ad essa imputabile, come sopra accertato.

L'accoglimento della domanda in questione, infatti, non è precluso dalla circostanza che con essa si chiede la condanna ad un obbligo di fare ininfungibile in capo alla P.A. (nella fattispecie in esame da considerare alla stregua del proprietario, *iure privatarius*, di un fondo confinante con altro fondo).

Nell'ambito dei rapporti obbligatori, infatti, il carattere ininfungibile dell'obbligazione di cui si è accertato l'inadempimento non impedisce la pronuncia di una sentenza di condanna, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì produttiva di ulteriori conseguenze risarcitorie, suscettibili di aggravazione progressiva in caso di persistente inadempimento del debitore, inoltre, ogni dubbio sull'ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato eliminato dal legislatore con l'introduzione dell'art. 614-bis cod. proc. civ. (attuazione degli obblighi di fare ininfungibile o di non fare), avente valore ricognitivo di un principio di diritto già affermato in giurisprudenza (Sez. I, Sentenza n. 19454 del 23/09/2011, Rv. 619791; cfr. in senso conforme Sez. I, Sentenza n. 18779 del 05/09/2014).

Ciò posto, al fine di rimuovere le cause dell'aggravamento dello scolo delle acque, come sopra accertate, dal fondo del Comune al fondo sottostante dell'attrice, deve, preliminarmente, escludersi la percorribilità della via della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, non richiesta dall'attrice e peraltro preclusa, nella specie, dalla rilevanza dell'opera per l'economia locale (cfr. art. 2933 c.p.v. c.c.).

La soluzione ipotizzata dal ctu si sostanzia "nella realizzazione di un pezzo disperdente" opportunamente dimensionato, all'interno del terreno libero dalle vasche di proprietà del Comune di Castelvetrano, dove fare confluire tutte le acque meteoriche e di esubero, nel sottosuolo, il cui costo è stato stimato in complessivi € 10.000,00 circa.

E tale soluzione, non superata da alcuno specifico rilievo contrario da parte dell'amministrazione convenuta, merita, pertanto, condivisione.

3- Sul risarcimento del danno patrimoniale ex artt. 2043/1223 c.c.

Merita, infine, parziale accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali (emergenti e da lucro cessante) subiti in conseguenza della condotta illecita (*iniure e contra ius*, per violazione dell'art. 913 c.c.) serbata dall'amministrazione

Sentenza n. 86/2016 pubbl. il 29/01/
RG n. 2358/

Repert. n. 163/2016 del 29/01/

Registrato il: 02/02/2016 n. 231/2016 importo 51

convenuta, quale proprietaria del fondo "superiore" e attrice delle opere sopradescritte, nei limiti e termini di seguito precisati.

I danni lamentati dall'attrice e meglio precisati all'esito della ctu, nei limiti del *petitum* o della *causa petendi* già allegati in citazione, sono i seguenti:

a) danni alle piante di ulivo ed alla coltura specializzata ad uliveto da mensa, pari ad € 8.187,50 (come quantificati dal CTU nell'ambito dell'ATP relativamente a n. 25 piante) sino al giugno 2010 e poi quantificati all'attualità in € 11.117,05 dal ctu nominato nel presente procedimento (relativamente a n. 33 piante);

b) danno patrimoniale da deprezzamento del terreno, quantificato in € 11.418,75, come da relazione CTP geot. Loggion in atti;

c) € 1.100,00 oltre IVA, somma liquidata dal Giudice al CTU in sede di ATP, posta provvisoriamente a carico dell'edilizia attrice e corrisposta al CTU interamente da quest'ultima.

3.1 *Sui danni alle piante di ulivo e correlato mancato guadagno per la vendita delle olive da mensa.*

Risulta accertato, per le ragioni sopra espresse e meglio esplicitate nella ctu (ivi compresa quella depositata in sede di alp), il nesso di causalità tra il ristagno delle acque meteoriche nel fondo dell'attrice, imputabile in via assorbente (tenuto conto dello stato dei luoghi e dei danni alla vegetazione accertati) all'aggravio dello scolo delle acque provenienti dal fondo del Comune convenuto (a seguito delle opere sopradescritte ivi realizzate), e la sofferenza vegetativa per "asfissia radicale" di alcune piante di ulivo, presenti sul fondo dell'attrice in zona limitrofa al fondo del Comune (cfr. sul fenomeno dell'asfissia radicale da eccessivo ristagno dell'acqua, *fundus pag. 4 della ctu* redatta in sede di alp).

Segnatamente, al giugno 2010, come accertato dal ctu in sede di ATP, il numero delle piante di ulivo irreversibilmente danneggiate ammontava a 25; alla data del sopralluogo del ctu (11.12.2014) era lievitato a 33.

Ciò posto, al fine di determinare il *quantum debeatur* (con particolare riguardo al danno da lucro cessante), il danneggiato ha l'onere di provare la data dell'evento lesivo o il *dies a quo*, come nel caso di specie (in cui viene in rilievo un illecito ad effetti permanenti).

Orbene, alla stregua della documentazione in atti, l'evento lesivo (danneggiamento delle piante) si è certamente verificato al febbraio 2010 (cfr. pag. 3 della ctu redatta in sede di ATP) relativamente a 25 piante ed al dicembre 2014 per ulteriori 8 piante. Nessun elemento probatorio è stato allegato a fine di risalire con ragionevole certezza a ritroso ad una data antecedente.

Tanto precisato, per la stima dei danni emergenti (*id est* la spesa ripristinatoria per la sostituzione degli alberi di ulivo deperiti a parità di età e capacità produttiva e collegato impianto o sistema)

irrigazione) meritano condivisione le conclusioni cui è pervenuto il ctu, siccome congruamente argomentate e supportate da criteri obiettivi e dati di mercato, paritamente indicati nella relazione integrativa depositata il 26.06.2013, non contestata tempestivamente dal Comune convenuto (cfr. sul punto verbale del 7.07.2015).

Con la conseguenza che il danno emergente subito dall'attrice alla data dell'introduzione del presente giudizio può quantificarsi nella complessiva somma di € 11.424,55 (pari al prezzo di sostituzione degli alberi da ulivo deperiti a parità di capacità produttiva degli stessi: € 437,50 per 25 piante da sostituire al giugno 2010, come accertato in sede di ATP, + € 140,00 per le ulteriori 8 piante da sostituire nel 2015; € 6600,00 (5000+ 1600) per azzerata capacità di produzione di olive per 5 anni dall'impianto dei nuovi alberi (25+8) ed € 2.475 (1875+ 600) per ridotta capacità di produzione di olive per i successivi 5 anni, sino al raggiungimento della capacità di produzione media; € 875,00 + € 897,05 per le correlate opere di estirpazione, sistemazione del fondo e modifica del sistema di irrigazione; cfr. computo metrico allegato alla ctu integrativa ed alla ctu in sede di ATP).

Per quanto, invece, concerne il danno da lucro cessante (per mancata percezione dei frutti - olive di mensa - dal luglio 2010 sino alla data dell'introduzione dell'odierno giudizio, come richiesto in domanda), non possono condividersi integralmente le risultanze della ctu, in quanto muovono da un assunto errato: considerare "la mancata produzione di n. 33 alberi d'ulivo dal 2010 al 2015 con una produzione di 40 Kg di olive per ogni albero".

Invero, risulta per *tabulas* e non è contestato (anz. è precisato dallo stesso ctu) che al 2010 il numero di alberi danneggiati era 25 e non già 33.

Di tal che, in base alle emergenze processuali, tenuto conto prezzo di mercato medio delle olive da mensa della tipologia in esame, "nocellara del Belice" (alla stregua dell'indagine di mercato svolta dal ctu nella zona, del Prezziario Regionale Agricoltura Sicilia 2009 e della fattura di compravendita delle olive prodotte nel restante appezzamento di terreno produttivo, tra la sig.ra Pisciotta e l'azienda Ciro Velleca s.r.l. del novembre 2011), detratti i costi della coltivazione e raccolta, il calcolo corretto da effettuare è:

25 (alberi danneggiati) * 5 (produzione anni dal 2010 al 2015) * 40 (pari al valore della produzione annua di 40 Kg di olive per ogni albero, al prezzo medio di €1KG, già detratti i costi di raccolta e coltivazione) = € 5.000; 8 (alberi danneggiati al dicembre 2014) * 1 (produzione anno 2015) * 40 (pari al valore della produzione annua di 40 Kg di olive per ogni albero, al prezzo medio di €1KG, già detratti i costi di raccolta e coltivazione) = € 320,00.

L'amministrazione convenuta è, dunque, tenuta a risarcire i danni ex artt. 2043 e 1223 c.c. legittimati all'attrice dal fatto illecito sopra descritto, liquidati in complessivi € 16.744,55 di cui:



- € 11.424,55 per danno emergente pari al prezzo di sostituzione degli alberi da ulivo deperiti a parità di età e capacità produttiva e correlate opere di estirpazione, sistemazione del fondo e modifica del sistema di irrigazione);

- ed € 5.320,00 per danno da lucro cessante, dal 2010 al 2015; somma così equitativamente determinata in base agli elementi soprarichiamati (cfr. sul punto relazione integrativa ed allegato computo metrico estimativo).

3.2 *Danno patrimoniale da deprezzamento del terreno (quantificato in € 11.418,75).*

Nulla può essere riconosciuto alla parte attrice a titolo di risarcimento danno da deprezzamento (irreversibile) del terreno, avendo il cta chiarito (cfr. punto 3 dei chiarimenti alle osservazioni critiche dell'attrice) che nessun danno irreversibile al terreno è stato cagionato (si da comportare il deprezzamento), posto che il risarcimento del danno che precede, da un lato, ed il compimento delle opere ripristinatorie indicate al punto 2 della parte motiva, dall'altro lato, sono tali da reintegrare *in toto* l'attrice della perdita subita e rimuovere le cause del danno, così riportando il terreno alle condizioni iniziali.

3.3 *Interessi e rivalutazione*

Sulle somme sopra liquidate a titolo risarcitorio all'attualità (e dunque già rivalutate), in quanto debito di valore, competono *ipso facto* (indipendentemente da qualsivoglia domanda sul punto) gli interessi compensativi a titolo di ristoro del danno da lucro cessante, conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso dalla data del fatto sino alla presente decisione.

Interessi legali che devono essere calcolati sulla sorte capitale devalutata al momento del fatto lesivo e via via rivalutata, anno per anno, mese per mese, secondo gli indici Istat, fino al deposito della sentenza (si veda per l'adottato metodo di liquidazione Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).

Nella specie, tenuto conto del diverso arco temporale dell'illecito in relazione alle 33 piante in questione, il calcolo degli interessi al saggio legale deve essere così effettuato:

- sulla somma di € 13.187,50 (437,50+5000,00-1875,00+875,00+5000,00), devalutata al febbraio 2010 (€ 12.221,96) e via via rivalutata sino alla presente sentenza;

- sulla somma di € 3.557,05 (140+1600,00-600+897,05+320,00) devalutata al dicembre 2014 (idem, € 3.557,05) e via via rivalutata sino alla presente sentenza.

In via meramente esemplificativa, si riporta un prospetto di sintesi dal quale gli interessi compensativi dovuti sulle somme sopra liquidate risultano essere pari ad € 1.164,74 (€ 1.164,03+20,7).

Capitale iniziale: € 12.221,96

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Febbraio 2014
Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2015
Indice alla Decorrenza: 136,2
Rapporto Indici: 1,573
Coefficiente di Rivalutazione: 1,079
Totale Rivalutazione: € 965,53
Capitale Rivalutato: € 1.138,48
Totale Colonna Giorni: 2159
Totale Interessi: € 1.164,03

Capitale Iniziale: € 3.557,05
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Dicembre 2014
Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2015
Indici Istiti utilizzati: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 107
Indice alla Scadenza: 107
Rapporto Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1
Totale Rivalutazione: € 0,00
Capitale Rivalutato: € 3.557,05
Totale Colonna Giorni: 335
Totale Interessi: € 20,71

Infine, sull'importo complessivo così determinato, dovranno poi essere computati gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c., dalla data della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

4 - Sulle spese di ATP e sulle spese di lite

Tenute conto della soccombenza parziale (reciproca) della parte attrice in relazione alla voce (considerabile) di danno allegata a titolo di deprezzamento del terreno, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per la compensazione per 1/2 delle spese di lite, con condanna del Comune convenuto (soccombente in relazione alle ulteriori domande) alla refusione della residua frazione di 1/2, liquidata in dispositivo ex DM 55/2014, in ossequio al criterio valoristico del *decisum*.

In ragione dell'ammissione della parte attrice (parzialmente vittoriosa) al beneficio del gratuito patrocinio, dato spese legali sono poste a favore dell'ERARIO, ai sensi dell'art. 153 del DPR 115/2002.



In relazione, poi, alle spese dell'accertamento tecnico preventivo, giova ricordare che, come chiarito dalla Suprema Corte, dette spese "poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente ... vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente" (Cass., 15 febbraio 2010, Sez. I, n. 1090).

In considerazione, pertanto, dell'esito della lite, in relazione all'oggetto dell'accertamento peritale demandato al ctu in sede di ATP, le spese relative a detta ctu, liquidate in € 7.100 + IVA dal Giudice del procedimento per atp iscritto al RG 631/2010 dell'interessato Tribunale con provvedimento del 14.07.2010 (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo di parte attrice), devono essere definitivamente poste a carico della parte soccombente nell'odierno giudizio, con diritto dell'attrice ad ottenere dall'Amministrazione convenuta il rimborso di quanto corrisposto al ctu Ing. Laudicina in esecuzione del decreto di liquidazione del 14.07.2010.

Inoltre, gli onorari del ctu, Ing. Angelo Christian Accardo, sono liquidati, tenuto conto dell'attività complessivamente espletata (e delle imprecisioni riscontrate nella ctu), in € 858,53 oltre IVA e Cassa previdenziale (se dovuta), di cui € 200,00 per rilevazioni topografiche ed altimetriche ex art. 12 comma 2 delle "Tabelle" di cui all'art. 50 D.P.R. 115/2002 ed € 658,53 per vacanze (30), con esclusione del rimborso di spese, non documentate.

Al pari delle spese per atp, le spese della ctu sopra liquidate sono poste definitivamente a carico dell'Amministrazione convenuta (integralmente soccombente in relazione all'oggetto dell'accertamento peritale).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta e/o assorbe ogni ulteriore domanda e/o eccezione, in parziale accoglimento della domanda istruttoria, così provvede:

- 1) accerta la violazione dell'obbligo di non immutare il naturale deflusso delle acque ex art. 913 c.c. da parte del Comune convenuto per effetto della realizzazione dell'impianto per l'accumulo di acque destinate alla fornitura idrica della località di Triscina Selinunte, tale da determinare un aggravio artificioso dello scolo delle acque meteoriche dal fondo 'superiore' di proprietà del Comune, censito al NCT del Comune di Castelverrano al foglio di mappa ~~50~~ particella ~~109~~, al fondo 'inferiore' di proprietà del 'attrice, censito al NCT foglio n. ~~50~~ part. ~~505/506~~;
- 2) per l'effetto, condanna il Comune convenuto, in persona del Sindaco p.t., a rimuovere le cause dell'aggravamento dello scolo delle acque sub 1), mediante la realizzazione di opere di contenimento delle acque piovane e drenaggio delle stesse in pozzi di dispersione all'interno del fondo del Comune medesimo, meglio descritte in parte motiva e nella cui cui si rinvia;

Sentenza n. 86/2016 pubbl. il 29/01/2016

RG n. 2358/2013

Repert. n. 163/2016 del 29/01/2016

Registrato il 02/02/2016 n. 231/2016 importo 567,00

3) condanna il Comune convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 16.744,55 oltre interessi compensativi (nella misura e nei termini di cui in motivazione), oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;

4) compensa per metà le spese di lite e condanna il Comune convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, e per essa ex art. 113 del DPR 115/2002 in favore dell'ENARJO, della residua metà, liquidata in € 103,00 per esborsi prenatali a debito (pari alla metà di € 206) ed € 2217,50 per compensi professionali (pari alla metà di € 4.435,00 di cui € 875,00 per fase di studio; € 740,00 per fase introduttiva; € 1300,00 per fase istruttoria ed € 1620,00 per fase decisoria) oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori (IVA e CPA) come per legge;

5) pone definitivamente le spese della ctu, liquidate in € 858,53, oltre IVA e Casse previdenziale, nonché le spese della ctu redatta in sede di ATP, liquidate con decreto reso dal Giudice del procedimento per atp (RG 631/2010) in data 14.07.2010 in € 1.100 + IVA, a carico del Comune convenuto, in persona del legale rappresentante p.t., con diritto dell'attrice di ripetere dal Comune convenuto quanto corrisposto al ctu in sede di ATP in forza del predetto decreto di liquidazione.

Così deciso in Marsala, il 29.01.2016.

Il Giudice Roberta Vaccaro



TRIBUNALE DI MARSALA

A sottosegretario
V. P. (segretario) della Direzione Provinciale
V. P. (segretario) della Direzione Provinciale

che ha fatto il suo dovere con il risultato
di aver fatto il bene della patria. Il corso
della vita è stato per lui una preparazione per
l'opera di cui si è occupato con il n. 5 del art. 236 c.p.c.

PASSATA DI MARSALE.

Marsala, N. 12



Il Segretario
Amministrativo
Lombardo



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

"COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SIANO RICHIESTI ED A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE AD ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL F.M. DI DARVI ASSISTENZA, ED A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORREREVI QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI".

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE DEL TITOLO ED È RILASCIATA IN FORMA ESECUTIVA PER LA PRIMA VOLTA A RICHIESTA DELL'AVV. RAFFAELLA INGRALDO.

MARSALA, 22/3/2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(DOTT. GIUSEPPE LOMBARDO)

PER AUTENTICA

MARSALA LI' 22.3.2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(DOTT. GIUSEPPE LOMBARDO)

TRIBUNALE DI MARSALA
U. P. U. NOTARILE - CANTIERI

Tribunale di Marsala
Ufficio Unico Notifiche ed esecuzioni
Marsala II

A richiesta dell'Avv. Raffaella Ingraldo, procuratore della sig.ra Pisciotta
Francesca (C.F. ~~XXXXXXXXXX~~)

In sottoscritte Ufficio Giudiziario, addetto al su intestato Ufficio Unico, ho
notificato copia integrale della sentenza n. 86/2016,86/2016 del Tribunale di
Marsala pubblicata in data 29.01.2016, registrata il 02.02.2016, spedita in
forma esecutiva il 22.03.2016, passata in giudicato il 23.03.2016 al Comune
di Castelvetrano in persona del Sindaco pro tempore con sede in Piazza
Giuseppe Matteotti, 1 (91022) Castelvetrano -Partim IVA 00296480817
mediante consegna a mani *dell'impiegata dell'ufficio*

Aut. Maria Lorenza
prodotto dal Comune di Castelvetrano
in qualità di Ufficario Umberto I n. 5.


Castelvetrano li 14/4/2016

A. Guzzarotta

MARSALA
2016

U.M.E.P.
TRIBUNALE - MARSALA
N. 113 CRON
DIRITTI
TRASFERIMENTI C
TOTALE e
MISURE TRASPORTO C
SPESA POSTALIS
TOTALE C

.....
TASSA USC PAGATA
IN SECONDO VISTO
ATTUALIZZATA PER 10 ANNI
II 13 APR 2018
UFFICIO GIUDIZIARIO



4

Sentenza n° 86/2016 Tribunale di Marsala
PISCIOTTA FRANCESCA c/ COMUNE di CASTELVETRANO

*** **

SOMME DOVUTE EX SENTENZA

SORTE	C	16.744,55
INTERESSI determinati in Sentenza	€	1.184,74
COMPENSO CTU ing. Accardo	C	858,53
COMPENSO CTU ing. Laudicina	€	1.161,05
SPESE LEGALI imponibili in favore dell'Erario	€	2.217,50
SPESE LEGALI non imponibili in favore dell'Erario	€	103,00
SPESE GENERALI 15% su € 2.217,50 in favore dell'Erario	€	332,00
CAP 4% su € 2.550,13 in favore dell'Erario	€	102,01
IVA 22% su € 2.652,14 in favore dell'Erario	C	583,48
TOTALE	€	23.286,86

Castelvetro, 1.06.2016

Lto Avv. Daniela Grimando





Città di Castelvetro
Staff Sindaco Ufficio Legale

Piazza Umberto I, 91022 Castelvetro (Tp) - Tel. 0924-909335 / 0924-909337
Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00
Funzionario: Avv. Daniela Grimaldo e-Mail: dgrimaldo@comune.castelvetro.tp.it

**Oggetto: PISCIOTTA Francesca c/ Comune di Castelvetro - procedimento
n° 2358/2013 R.G. Tribunale di Marsala - Sentenza n° 86/2016**

Al Sindaco

a mezzo e mail

>>>>>

Facendo seguito alla nota prot. 172/leg/G del 9.03.2016, si comunica che la Sentenza in oggetto munita di formula esecutiva è stata notificata al Comune il 14.04.2016.

Non avendo ritenuto opportuno proporre appello, attese le conclusioni del CTU accolte dal Giudice, è necessario che si proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore della Sig.a Pisciotta per la somma totale di € 23.286,86, distinta come nell'allegata tabella.

Si comunica, pertanto, che quest'Ufficio sta provvedendo alla predisposizione degli atti amministrativi necessari al riconoscimento del debito.

Si comunica altresì che in data odierna il procuratore ad litem della sig.a Pisciotta, avv. Raffaella Ingraldo, ha sollecitato telefonicamente la realizzazione delle opere disposta in sentenza.

Distinti saluti.

Llo Avv. Daniela Grimaldo

Da "dgrimaudo@comune.castelvetrano.tp.it" <dgrimaudo@comune.castelvetrano.tp.it>
A "sindaco corrente" <sindaco@comune.castelvetrano.tp.it>
Data mercoledì 1 giugno 2016 - 17:26

PISCIOTTA F. c/ COMUNE sentenza n° 86/2016

Invio in allegato nota prot. 373/leg/G in data odierna relativa all'oggetto unitamente alla tabella delle somme dovute, con preghiera di riscontro.
avv. Daniela Grimaudo

Allegato(1)

Liquid. Sentenza PISCIOTTA F. Trib. 2.rtf (161 Kb)
Liquid. Sent. PISCIOTTA F..docx (12 Kb)